



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

IFEL

Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni


WEBINAR: PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Dott. Michele ARIANO

Scuola
IFEL

Nonostante il PIAO, è possibile approvare il Piano Triennale Fabbisogni di Personale con una delibera di giunta, prima del bilancio di previsione, come si faceva negli anni scorsi?

No. Per gli enti sopra cinquanta dipendenti, l'adempimento è stato soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 81/2022. Per gli enti sotto cinquanta dipendenti, si deve applicare l'articolo 6, comma 3, del d.m. 132/2022 e relativo allegato, che ricomprende l'adempimento all'interno del PIAO.



DIVIETO DI PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI

Semplificazione rispetto al passato;

Superamento del turnover (rapporto tra costo nuove assunzioni e personale cessato) ed introduzione di un macrocriterio di prevalutazione della «salute finanziaria» dell'Ente;

PRIMO VINCOLO: art.1,comma 557 L.296/2006.Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

SECONDO VINCOLO: La capacità assunzionale (art. 33,comma 2 DL 30 Aprile 2019, n. 34, successivamente modificato dall'art. 1,comma 853 lett a) b) e c) L. 160/2019. Tale norma è stata completata dal DM 17Marzo 2020 con la fissazione delle soglie per fasce demografiche e decorrenza del meccanismo fissata al 20 Aprile 2020.(Vedi)

Gli enti che **RISPETTANO** le precitate disposizioni possono utilizzare i residui calcolati secondo il metodo previgente relativi all'ultimo quinquennio e non ancora spesi, di fatto incrementando i propri spazi assunzionali (art. 3, comma 5 sexies, DL 24 Giugno 2014, n. 90);

Gli Enti che **NON RISPETTANO** le soglie di virtuosità fissate per la specifica fascia demografica, determineranno la proprie capacità assunzionale col metodo del turnover nella misura fissata dall'art. 3 comma 5 DL 90/2014 (100% del costo del personale cessato), adeguandola alle disposizioni del D.M. 17 Marzo 2020 che prevedono, per il caso di specie, un piano di progressiva riduzione della spesa di personale rispetto alle entrate correnti.

La circolare DFP del 13/5/2020 chiarisce, a tale ultimo fine, che gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che della spesa di personale eventualmente applicando «anche» un turnover inferiore al 100%, per convergere nel tempo, al massimo nel 2025 nel valore soglia.

I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA



Art. 33 D.L. 34/2019 e DM 17 Marzo 2020;

Circolare 13 Maggio 2020 pubblicata in G.U. 11/9/2020(indirizzi applicativi);

Dal complesso normativo risulta che i Comuni possono assumere personale a tempo indeterminato, nel limite complessivo non superiore ad un valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE assestato in bilancio di previsione nonché del rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale;

Centralità delle entrate correnti (media 3 rendiconti) e della spesa di personale ai fini della determinazione del grado di virtuosità;

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto sulla base dei parametri di sostenibilità in tre distinte categorie:

1. Comuni con **BASSA** incidenza Spesa Personale/Entrate Correnti. Questi POSSONO utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa complessiva non superiore al valore soglia;
2. Comuni con **MEDIA** incidenza Spesa Personale/Entrate Correnti. Questi DEVONO usare parsimonia e non peggiorare il valore dell'incidenza;
3. Comuni con **ELEVATA** incidenza Spesa Personale/Entrate Correnti. DEVONO attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti;

DECORRENZA NUOVA DISCIPLINA : 20 Aprile 2020

Per spesa di personale si intendono tutti gli impegni di competenza per personale a tempo indeterminato e determinato, per CO.CO.CO., per somministrazione lavoro, per incarichi 110 TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture, organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'Ente, al lordo di oneri riflessi ed al netto dell' IRAP, come risultanti **dall'ultimo rendiconto** approvato

Vanno neutralizzate sia come spesa che come entrata le assunzioni etero-finanziate (ad es. finanziamenti comunitari o privati, rimborsate ecc. spese sostenute ad es. per il personale comandato presso altre Amministrazioni per le quali è previsto il rimborso delle Amm,ni utilizzatrici; spese finanziate con i proventi del codice della strada ecc. ecc.)

La media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi 3 titoli delle entrate, relativi **agli ultimi 3 rendiconti approvati**, al netto del FCDE assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle 3 annualità che concorrono alla media.

ES: programmazione del fabbisogno 2023/2025. Se adottato prima del rendiconto 2022 (Aprile), utilizzo l'ultimo rendiconto 2021 per la spesa di personale e i tre rendiconti 2019/2021 per calcolare la media Entrate correnti. Infine il FCDE 2021.

Con riguardo alle Unioni di comuni, si è manifestata la problematica se a questi enti sia da considerare applicabile - ed in caso positivo con quali modalità - la disciplina dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019.

Sulla questione si è espressa la Sezione Autonomie della Corte dei Conti attivata dalla Sezione di controllo della Lombardia con delibera 4/2021, circa la possibilità (da parte dell'ente associativo) di considerare, ai fini del valore soglia di cui al DPCM, le entrate correnti dell'Unione al netto dei trasferimenti dei comuni verso l'Unione medesima, nonché quale fascia demografica assegnare all'Unione.

La Sezione Autonomie con delibera 13 aprile 2021, n. 4, in prima istanza ripercorre le norme in materia di personale che regolano le Unioni:

✓ le prime dettate dall'articolo 14, c. 31-quinquies, del D.L. n. 78/2010, come introdotto dal sopra citato comma 450 della legge n.190/2014: “Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.” La norma fa espresso riferimento alle unioni o convezioni di cui al comma 28, che prevede l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni fino a 5000 abitanti o 3000 se appartenenti a comunità montane.

il comma 28-bis dello stesso articolo 14 dispone che alle unioni obbligatorie si applica l'articolo 32 del TUEL. Il comma 5 dispone quanto segue: “Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di il comma 229 della legge n. 208/2015, dispone che “A decorrere dall'anno 2016 (...) le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.” La Sezione si sofferma quindi sul contenuto della richiesta, rilevando che “i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale”, indicati dall'articolo 32 TUEL, sono quelli di cui al comma 229 della legge n. 208/2015, disposizione non espressamente abrogata e che “costituisce norma speciale applicabile alle Unioni dei comuni quanto ai vincoli assunzionali.”

Difatti, prosegue la Sezione, l'articolo 33 del D.L. n. 34 e la successiva modifica non menziona tra i destinatari della normativa le Unioni di comuni; d'altronde, i parametri e le soglie indicate dal decreto applicativo, sono tarati sui bilanci dei comuni e non possono riferirsi alle Unioni.

È del tutto evidente che l'applicazione diretta del DM alle Unioni determinerebbe un regime peggiorativo della spesa a fronte della non sovrapponibilità dei valori soglia individuati dal DM con i dati di bilancio delle Unioni.

Un'integrazione in materia è stata fornita dalla delibera 17 gennaio 2022, n. 5 della Sezione di controllo per il Veneto, che dopo avere ricordato il principio di diritto espresso dalla Sezione Autonomie, afferma che l'Unione, ai fini delle assunzioni, oltre a quanto disposto dal comma 229 della legge 208 del 2015 con riguardo all'articolo 32 del Tuel, può valersi degli spazi assunzionali ulteriori ceduti dai comuni "virtuosi". In questo caso, precisa la Sezione, vengono assunte dall'Unione anche le due conseguenze degli spazi assunzionali aggiuntivi, ossia: la deroga ai commi 557 e 562 e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio. Rimane inteso che dette assunzioni potranno avvenire a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria, quindi rinunciando corrispondentemente al proprio spazio assunzionale.

I principali riferimenti normativi sono:

- l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR (quindi anche Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni) di effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR;
- l'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni in legge n. 233 del 29 dicembre 2021, che ha ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai Comuni assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio;
- l'art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che ha escluso la spesa per le assunzioni a tempo determinato necessarie alle Città metropolitane per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR dai limiti di spesa ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 e art. 1, commi 557 e ss. L. n. 296/2006.

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in legge n. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto una pluralità di misure straordinarie volte a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PPAA coinvolte nell’attuazione del PNRR.

Tra queste spicca la possibilità di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione attingendo dalle risorse del PNRR, disciplinata dall’art. 1 del Decreto. In dettaglio, l’art. 1 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico del progetto i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.

In particolare, in base alle nuove disposizioni, è stata eliminata l’autorizzazione preventiva per le spese di personale inserite nei quadri economici, e si è affidato ad apposita Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR. Resta di conseguenza sottoposta a verifica preventiva da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento solo l’ammissibilità delle ulteriori spese di personale a carico del PNRR, diverse da quelle inserite nei quadri economici, con modalità demandate ad apposita Circolare.

Le modalità attuative dell’art. 1 sono quindi state definite dalla Circolare n. 4/2022 della Ragioneria generale dello Stato.

Spese ammissibili al PNRR. La Circolare afferma in termini generali che sono ammissibili alla rendicontazione sul PPNRR tutti i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato in attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021.

Si riporta l'elencazione esemplificativa (e non esaustiva) contenuta nella Circolare, delle tipologie di attività espletabili dal personale assunto a valere sulle risorse dell'Unione europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

La stessa rappresenta un'elencazione esemplificativa e assolutamente non esaustiva dei profili professionali che possono essere assunti a valere sulle risorse PNRR dai Comuni in quanto soggetti attuatori.

La Circolare specifica che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso negli organici delle amministrazioni.

Spese non ammissibili al PNRR: per quanto riguarda le spese non ammissibili a rendicontazione, la Circolare afferma che in base alla regolazione comunitaria non è prevista la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi PNRR. In particolare: “con il termine “assistenza tecnica” devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni”.

Su questo punto, con la Circolare n. 6/2022, la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito le modalità con cui le amministrazioni Centrali, le Regioni e gli enti locali, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo e dei servizi di assistenza tecnica assicurati nell’ambito dell’Accordo stipulato tra la RGS e la Cassa Depositi e Prestiti, e della Convenzione tra RGS e Sogei S.p.A..

Neutralità finanziaria della spesa del personale finanziato con le risorse del PNRR.

La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell'art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006, e quindi non vanno a comprimere la capacità assunzionale dei Comuni e delle Città metropolitane.

Solo nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, di situazioni di irregolarità o non conformità che impongono un'azione di recupero delle risorse in attuazione delle regole comunitarie, è previsto che non si applica la sterilizzazione della spesa ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020

Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni, fortemente richieste dall'ANCI, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 31-bis e il comma 18-bis dell'articolo 9, introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR.

Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il primo comma dell'art. 31-bis consente ai Comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, attraverso la previsione di importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi.

La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità.

Rispetto alle deroghe di carattere ordinamentale, si specifica che il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non può superare il 31 dicembre 2026.

Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

In particolare, si stabilisce che:

- a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Con riferimento agli aggregati "spesa di personale" di cui alle lettere b) e c), la norma specifica inoltre che le deroghe richiamate operano anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni i contrattuali (articolo 14 CCNL 22/1/2004).

Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1 annessa al decreto

| Fascia demografica | Percentuale |
|----------------------------|--------------------|
| 1.500.000 abitanti e oltre | 0,25 |
| 250.000-1.499.999 abitanti | 0,3 |
| 60.000-249.999 abitanti | 0,5 |
| 10.000-59.999 abitanti | 1 |
| 5.000-9.999 abitanti | 1,6 |
| 3.000-4.999 abitanti | 1,8 |
| 2.000-2.999 abitanti | 2,4 |
| 1.000-1.999 abitanti | 2,9 |
| Meno di 1.000 abitanti | 3,5 |

I Comuni strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o dissesto (comma 3). Le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai **Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto**, previa verifica della **COSFEL** (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

LE ASSUNZIONI A TD A VALERE SUL FONDO PER I COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI (ART. 31-BIS, COMMI 5 E 6, D.L. N. 152/2021)



Viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le richiamate assunzioni a tempo determinato, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

A tal fine, i Comuni interessati devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 31 gennaio 2022, termine non perentorio), le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

L'art. 155 del TUOEL ha attribuito alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali il compito di esercitare il controllo centrale sui comuni e sulle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art. 244 e seguenti TUEL), sui comuni, sulle province e sulle comunità montane strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL) e sui comuni e sulle province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis TUEL).

In base al regolamento che disciplina attualmente la predetta Commissione (D.P.R. 8 novembre 2013, n. 142), detto Organo è presieduto dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega rispettivamente per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale ed è composto dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che svolge funzioni di vice presidente; dai Direttori centrali per le Autonomie Locali e della Finanza Locale, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata; da dirigenti di questo

Ministero, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, particolarmente esperti in materia di personale e di bilancio, che partecipano alle sedute, alternativamente, secondo l'argomento all'ordine del giorno e da rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

La Commissione si avvale di un Ufficio di supporto previsto dal regolamento approvato con D.P.R. 8 novembre 2013, n. 142, che si occupa dell'esame istruttorio delle istanze dei comuni in dissesto finanziario, strutturalmente deficitari ed in riequilibrio finanziario pluriennale.

Tutti gli Enti in condizioni di dissesto finanziario, riequilibrio finanziario pluriennale e strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243 commi 1 e 7 e dell'art. 243bis del TUOEL, sono soggetti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155 dello stesso TUOEL sia con riferimento alle assunzioni che alla rideterminazione della dotazione organica.

Gli enti in condizioni di dissesto finanziario sono **144**, mentre quelli in riequilibrio finanziario pluriennale sono **283**.

Nel 2022 si sono tenute **11** riunioni della Cosfel nel corso delle quali sono state approvate **116** rideterminazioni di dotazioni organiche e assunzioni a tempo indeterminato per **4.184** unità di personale (di cui **257** stabilizzazioni di personale cosiddetto precario, ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità e contrattualizzati), mentre sono state approvate assunzioni a tempo determinato per **866** unità, fra le quali **63** per le esigenze connesse al P.N.R.R..

Le qualifiche maggiormente richieste per le assunzioni hanno interessato settori essenziali per l'operatività degli enti, quali i responsabili economico-finanziari, tecnici e polizia municipale; questi ultimi anche beneficiando di una normativa specifica che consentiva di derogare ai limiti di spesa del lavoro flessibile. Frequente è stata anche la richiesta di assunzioni a tempo determinato ex art. 110 c.1 del Tuel, figure di alta professionalità con l'incarico di ricoprire temporaneamente la suddetta tipologia di funzioni in qualità di responsabili o dirigenti dei servizi.

| Sedute della Commissione anno 2022 | Delibere | Rideterminazioni dotazioni organiche | Assunzioni a tempo indeterminato | Assunzioni a tempo determinato |
|---|-----------------|---|---|---|
| 20 gennaio | 8 | 4 | - | 41 |
| 23 febbraio | 20 | 8 | 23 | 17 (di cui 1 PNRR) |
| 23 marzo | 24 | 11 | 53 (di cui 36 stab) | 48 (di cui 4 PNRR) |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 27 aprile | 24 | 7 | 35 (di cui 4 stab.) | 42 (di cui 5 PNRR) |
| 24 maggio | 14 | 6 | 90 (di cui 24 stab.) | 10 (di cui 2 PNRR) |
| 15 giugno | 30 | 9 | 322 (di cui 107 stab.) | 57 (di cui 26 PNRR) |
| 21 luglio | 34 | 6 | 1.647 | 244 (di cui 15 PNRR) |
| 3 agosto | 31 | 11 | 355 (di cui 31 stab.) | 103 (di cui 4 PNRR) |
| 15 settembre | 49 | 14 | 238 (di cui 4 tab.) | 122 |
| 12 ottobre | 44 | 12 | 122 | 72 |
| 14 dicembre | 109 | 28 | 1.299 (di cui 51 stab.) | 110 (di cui 6 PNRR) |
| TOTALE | 387 | 116 | 4.184 (di cui 257 stab.) | 866 (di cui 63 PNRR) |

Con riguardo alla dislocazione territoriale degli Enti suddetti che hanno richiesto le approvazioni della Cosfel distinguiamo:

- 1) CAMPANIA 69 enti (1 Amministrazione Provinciale e 68 Comuni)
- 2) CALABRIA 48 enti (1 Amministrazione Provinciale e 47 Comuni)
- 3) SICILIA 47 (1 Libero Consorzio, 1 Città Metropolitana e 45 Comuni)
- 4) LAZIO 31 Comuni
- 5) PUGLIA 29 Comuni
- 6) LIGURIA 9 enti (1 Amministrazioni Provinciali e 8 Comuni)

| | | |
|-----|------------|---|
| 7) | PIEMONTE | 9 enti (3 Amministrazioni Provinciali e 6 Comuni) |
| 8) | ABRUZZO | 8 enti (1 Amministrazione Provinciale e 7 Comuni) |
| 9) | MOLISE | 7 Comuni |
| 10) | UMBRIA | 7 Comuni |
| 11) | BASILICATA | 6 Comuni |
| 12) | LOMBARDIA | 6 enti (1 Amministrazione Provinciale e 5 Comuni) |
| 13) | TOSCANA | 3 Comuni |
| 14) | MARCHE | 2 Comuni |

71% SUD

**19%
CENTRO**

**10%
NORD**

Numero delle decisioni adottate dalla Cosfel negli ultimi 5 anni

